

## **Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011**

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 12 gennaio 2011, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - I<sup>a</sup> serie speciale - n. 5 del 28 gennaio 2011, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione del 1<sup>o</sup> febbraio 2011, depositata in segreteria il 2 febbraio 2011, con la quale, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 39 della citata legge n. 332 del 1970 - come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 16-17 maggio 1978 - è stato ritenuto che il predetto referendum, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 13-25 gennaio 2011, pur a fronte della caducazione parziale per dichiarata illegittimità costituzionale di alcune norme e degli interventi additivi e interpretativi su altre norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, debba essere comunque effettuato sulla normativa risultante e che il relativo quesito referendario debba solo essere riformulato, nei sensi di cui al dispositivo del presente decreto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza», quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 13-25 gennaio 2011 della Corte costituzionale.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 13 giugno 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

LEGGE 7 aprile 2010 , n. 51

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

Art. 1

1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coesistente alle funzioni di Governo.

2. Per i Ministri l'esercizio delle attivita' previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonche' di ogni attivita' comunque coesistente alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.

3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza. (1)

4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi. (1)

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13-25 gennaio 2011, n. 23 (in G.U. 1a s.s. 26/1/2011, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., l'impedimento addotto".

## Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

*NOTA: il testo evidenziato in rosso è oggetto di proposta abrogativa*